

**ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE**  
**VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 1698 in data 02-04-2021**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVE AI MONITORAGGI DELL'IMPIANTO DECAFAST, ALLE PRESCRIZIONI E MONITORAGGI DELLO SCARICO CAS-TELCHA E ALLE VERIFICHE A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO SUGLI SCARICHI PARZIALI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, A SEGUITO DELLE CONCLUSIONI DEL TAVOLO TECNICO SVOLTOSI IN DATA 2 MARZO 2021.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4413 del 16 novembre 2015 recante “Approvazione della modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla Società Cogne Acciai Speciali SpA, di Aosta, con P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, concernente la modifica punti fiscali controllo scarico SA01 causa installazione collegamento sistema di recupero cascami termici da acque della Cogne Acciai Speciali S.p.A. da parte della Ditta Telcha s.r.l. e presa d’atto della dismissione della molatrice c.m. n. 6 collegata al punto di emissione E59”;

- richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 7195 in data 14 dicembre 2017 concernente: “Approvazione della modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, relativa alla modifica relativa al punto di emissione E98 collegamento dell’impianto di aspirazione secondario al condotto di aspirazione primario del Decafast e ridefinizione delle prescrizioni dell’impianto Decafast”;

- richiamata la nota prot. n. 21/21 in data 19 gennaio 2021, ns. prot. n. 333/TA in data 20 gennaio 2021, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., ove, a seguito dell’installazione ai camini dell’impianto Decafast dei misuratori in continuo della portata all’emissione, si richiede di essere esonerati dall’invio mensile della portata, in base a quanto previsto al P.D. n. 7195/2017. A seguito della citata nota, l’Amministrazione ha riscontrato all’Azienda mediante nota prot. n. 559/TA del 27/01/2021, indicando la necessità valutare tale richiesta nell’ambito del tavolo tecnico Decafast;

- richiamato la nota prot. n. 2299/AIA del 30 marzo 2021 con la quale si provvedeva all’invio del verbale del Tavolo tecnico svoltosi in data 3 marzo 2021;

- considerato che il Tavolo Tecnico Decafast, riunitosi in data 3 marzo 2021, ha ritenuto di poter accogliere la richiesta dell’Azienda di poter essere esentata dall’invio mensile delle misure di autocontrollo alle emissioni alle torri di abbattimento dell’impianto Decafast. L’Amministrazione, alla luce dell’ottimizzazione delle comunicazioni da parte dell’Azienda propone di effettuare trimestralmente le rimanenti comunicazioni richieste nel PD 7195/2017, ovvero la misura mensile della pressione idrica alle pompe di mandata dell’acqua agli ugelli delle torri, la comunicazione della pulizia degli ugelli e la della sostituzione dei corpi di riempimento unitamente all’invio degli OdL mensili: la proposta viene accolta favorevolmente dal tavolo. L’Amministrazione si impegna a effettuare le modifiche necessarie al provvedimento citato. Nel frattempo l’Azienda dovrà effettuare il primo invio periodico con la nuova modalità a partire dal mese di giugno (entro la prima decade) relativamente alle operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio. L’Azienda dovrà effettuare la misura di autocontrollo all’emissione in modo manuale nel caso in cui ci sia un guasto tecnico che ne impedisca la misura automatica per oltre 30 giorni; in tal caso l’Azienda dovrà provvedere all’invio del certificato non appena sia disponibile il certificato di prova, oltre a comunicare preliminarmente agli enti regionali e competenti ai controlli ambientali lo stato di fuori servizio di una sonda per un tempo stimato di oltre una mensilità;

- Considerato che il Tavolo Tecnico, riunitosi in data 3 marzo 2021, ha rilevato quanto segue: ”nel corso della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22 gennaio 2021, di cui al verbale inviato in data 04/02/2021 prot. n. 867/TA, dove si era stabilita la necessità, visti gli esiti dei controlli e autocontrolli nel corso degli anni a tale punto di prelievo, di eliminare il controllo allo scarico

denominato CAS-TELCHA. In quella sede era stato richiesto un approfondimento a ARPA per valutare la possibilità di modificare anche la frequenza degli autocontrolli dell'Azienda a tale punto di scarico. ARPA evidenzia sia l'esiguo numero di volte in cui tale prelievo è stato possibile unitamente alla similarità di dati tra i due punti di prelievo. Le esigue differenze riscontrabili potrebbero essere dovute sia a variabilità intrinseche al metodo di analisi sia a interferenze nell'atto dello svolgimento delle analisi, ma non a differenze riconducibili allo scarico. A seguito di queste considerazioni, il tavolo tecnico conviene che l'autocontrollo da parte dell'Azienda può essere portato ad annuale, effettuato in concomitanza con quello effettuato allo scarico SA01”;

- Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 652/21 in data 21 gennaio 2021 con la quale è stato accolto il ricorso promosso dalla Cogne Acciai Speciali e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso di primo grado (RG 17/2013 TAR) ha annullato il provvedimento del Dirigente dell'allora Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti n. 6011/2012, riguardo alla non fiscalità dei controlli presso gli scarichi parziali DA02 e DA03;

- Considerato che il Tavolo Tecnico, riunitosi in data 3 marzo 2021, ha rilevato quanto segue: “In tema di scarichi, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 652/2021 pubblicata in data 21 gennaio 2021, l'Amministrazione comunica che, nel provvedimento di prossima numerazione contenente l'elenco dei controlli in ambito AIA a carico dell'autorità di controllo, sono state eliminate le verifiche fiscali presso i punti di scarico parziale denominati DA02 e DA03. Allo stesso modo si provvederà alla modifica delle pertinenti parti del provvedimento dirigenziale 6011/2012 e s.m.i.. Valutata la sentenza citata, il Corpo Forestale della Valle d'Aosta richiama la necessità di modificare i limiti allo scarico denominato SA01, esprimendo i limiti allo scarico in limite di massa, anziché in concentrazione come attualmente in vigore, in base a quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 152/2006, al fine di sopperire al controllo ambientale presso gli scarichi parziali citati. A tal proposito si richiede di sospendere l'effetto delle parti del provvedimento autorizzativo inerente gli scarichi parziali in attesa della definizione dei nuovi limiti allo scarico finale. Questi limiti sarebbero modificati per le sostanze pericolose di cui alla tab. 5, allegato 5 alla parte III. Allo stesso tempo ARPA ricorda che all'art. 101, c.5 del citato decreto è previsto che gli scarichi delle acque di lavaggio e di raffreddamento debbano essere scaricate separatamente dagli scarichi terminali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 all. 5, allo stesso modo è fatto divieto di utilizzare tali tipologie di acque e le acque del canale Paravera per la diluizione degli scarichi finali. Pertanto, prima di procedere alla revisione dei limiti allo scarico SA01, è necessario che venga appurata l'eventuale impossibilità tecnica della separazione delle acque di lavaggio, di raffreddamento e delle acque del canale Paravera dagli scarichi terminali in conformità a quanto previsto dall'art. 101 c. 5 citato.

L'Azienda dichiara che, dal punto di vista del presidio ambientale, gli autocontrolli mensili saranno sempre svolti e che è interesse dell'Azienda stessa il rispetto di quelli che erano i valori oggetto di controllo fiscale essendo indicatori di una corretta gestione interna e efficiente funzionamento degli impianti. L'Azienda propone un invio periodico dei certificati di analisi dei prelievi mensili effettuati: si condivide la proposta e si ritiene che questi possano essere inviati unitamente alla comunicazione inerente l'impianto Decafast precedentemente condivisa. Allo stesso tempo, l'Azienda evidenzia che la modifica dei limiti allo scarico con la definizione dei flussi di massa potrà essere oggetto di confronto anche alla luce dell'aggiornamento delle BAT di settore che sono in procinto di essere emesse a livello europeo”;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

#### DECIDE

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche non sostanziali all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernenti i monitoraggi dell’impianto DECAFAST, le prescrizioni allo scarico CAS-TELCHA e le verifiche a carico dell’ente di controllo sugli scarichi parziali denominati DA02 e DA03, come di seguito dettagliati;

#### MONITORAGGI DECAFAST

2. di sostituire la lettera b) del punto 2) del P.D. 7195/2017 con la seguente:

#### b) PRATICHE GESTIONALI DELL’IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ED ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI DEL DECAFAST

ASPETTO	PRESCRIZIONI
Abbattimento delle emissioni	Gli effluenti gassosi provenienti dalle vasche di decapaggio, dalla vasca di latte di calce e dal locale di ricovero dei serbatoi di stoccaggio dell’acido fluoridrico, devono essere sempre trattate mediante le relative torri di lavaggio prima dell’emissione in atmosfera.
Diluizione delle emissioni inquinanti	È fatto divieto assoluto di immissione di aria falsa nei tratti di condotto compresi tra le bocche di captazione degli inquinanti ed il camino di emissione in atmosfera.
Manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni	Le torri di lavaggio devono essere sottoposte a corretta manutenzione al fine di garantirne la massima efficienza di abbattimento, effettuando tutte le operazioni di manutenzione

	necessarie secondo le indicazioni del costruttore o secondo le procedure operative interne.
	Deve essere condotta la corretta manutenzione degli ugelli per l'immissione di acqua nelle torri di lavaggio con periodicità almeno semestrale, provvedendo alla disostruzione degli ugelli stessi ad opera di incrostazioni di sali di fluoro che si formano nell'acqua di lavaggio.
	L'effettuazione degli interventi di manutenzione alle torri di lavaggio (pulizia ugelli, sostituzione corpi di riempimento) deve essere indicata esplicitamente nel registro di manutenzione degli impianti.
Casi di anomalie	In caso di manutenzioni, malfunzionamenti o eventi accidentali per cui sono previste conformazioni del sistema di aspirazione differenti da quella a regime, occorre rispettare le prescrizioni di cui al punto 2 d) del presente provvedimento.

L'azienda dovrà provvedere a compilare trimestralmente un report secondo lo schema riportato nella tabella seguente. Il report dovrà essere compilato per ognuna delle 6 torri: 5 torri a servizio dell'aspirazione primaria (E29, E37, E38, E41, E47) e la torre a servizio dell'aspirazione secondaria (E98).

Di seguito si riporta lo schema per la redazione trimestrale di un report di monitoraggio delle operazioni di controllo e manutenzione condotte ad ogni torre di lavaggio

TORRE DI LAVAGGIO					
DATA COMPILAZIONE					
PARAMETRI DI PROCESSO					
Parametro	Data ultima misurazione	Frequenza rilevazione prevista	Valore rilevato	Valore di riferimento	Documentazione di riferimento
Pressione dell'acqua di rilancio (bar)	Mese 1	Mensile	Valore mese 1	Tra 1,0 e 5,0 bar	Modulo interno firmato
	Mese 2		Valore mese 2		
	Mese 3		Valore mese 3		
VERIFICHE/MANUTENZIONI					
Operazione	Data ultima operazione	Frequenza prevista	Esito operazione		Documentazione di riferimento
Pulizia degli ugelli		Quadrimestrali			Modulo interno firmato

Sostituzione dei corpi di riempimento		In funzione dell'analisi della portata – al bisogno		Modulo interno firmato
---------------------------------------	--	---	--	------------------------

I 6 report relativi alle 6 torri di lavaggio presenti dovranno essere compilati al termine di ogni trimestre ed inviati entro i primi 10 giorni del mese successivo agli enti di controllo. La compilazione dovrà avvenire in formato elettronico e la trasmissione mediante posta elettronica. I report dovranno essere corredati da copie scannerizzate della documentazione di riferimento prevista, riportanti il nominativo e la firma in originale del personale responsabile delle singole operazioni di manutenzione e controllo effettuate.

Si specifica che con la dicitura “Quadrimestrale” si intende ogni quattro mesi, mentre la cadenza mensile si intende rispettata per un intervallo tra misure successive di 40 giorni.

### SCARICO CAS – TELCHA

3) di sostituire il punto 1) del P.D. 4413/2015 con il seguente:

“1) di approvare la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente l’installazione del collegamento del sistema di recupero cascami termici da acque della COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. da parte della Ditta TELCHA s.r.l.”;

4) di sostituire il punto 2) del P.D. 4413/2015 con il seguente:

“2) di specificare che il punto di controllo fiscale dello scarico finale è quello individuato come SA01, costituito dal canale di scarico CAS (attuale punto di controllo):

- rimangono invariate le tipologie di analisi;
- le frequenze degli autocontrolli rimangono invariate;
- viene fissato in due mesi il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime;
- la Ditta effettui un autocontrollo aggiuntivo nei due mesi intercorrenti tra la messa in esercizio e la messa a regime, comunicando ad ARPA Valle d’Aosta la data di effettuazione di tale autocontrollo al fine di presenziare al campionamento stesso;
- la Ditta effettui un autocontrollo annuale al rubinetto in uscita dall’impianto TELCHA nelle modalità previste per lo scarico SA01, ricercando i medesimi parametri. Il prelievo dovrà essere effettuato con uno sfasamento minimo (alcuni minuti) rispetto al prelievo presso il punto di controllo SA01;”;

5) di sostituire il punto 3) del P.D. 4413/2015 con il seguente:

“3) di far presente che il sistema di interconnessione con TELCHA si configura come circuito interno dello Stabilimento CAS, ricadendo pertanto nel dominio di responsabilità dell’Acciaieria e non configurandosi pertanto come punto di scarico aggiuntivo. Stante il fatto che le pompe di mandata sono a portata variabile in funzione della potenza richiesta dall’impianto TELCHA, non risultando possibile determinare a priori un tempo di ritenzione, i prelievi saranno eseguiti in successione all’atto degli autocontrolli in corrispondenza dei due punti di prelievo senza alcuna considerazione sulle tempistiche di ritenzione, assumendo che la composizione dell’acqua non vari in modo sostanziale nel lasso di tempo intercorso tra i due prelievi. La misurazione di portata allo scarico SA01 verrà calcolata come differenza tra il dato fornito dal misuratore posto in corrispondenza del sedimentatore e quello fornito dal contatore che sarà posizionato in corrispondenza del circuito di rilancio;”;

6) di sostituire il punto 3.b) b.2) del P.D. n. 6011/2012 con il seguente:

b.2) di stabilire che l’impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale approvato con il Provvedimento dirigenziale n. 4446, del 26 ottobre 2007 fatte salve le integrazioni e le modifiche apportate con il presente provvedimento e nelle tabelle sotto riportate, e nei documenti dell’istruttoria e riportati nella tabella sottostante:

<b>Impianto</b>	<b>Punto</b>
SA 01 - Scarico Depuratore finale	Presso il canale di scarico in uscita dal sedimentare, in corrispondenza del punto di monitoraggio in continuo C.A.S. e presso il rubinetto in uscita dall’impianto TELCHA
SA 02 - Scarico "TT4"	Punto di immissione dello scarico in Dora Baltea
Acque in uscita dall’impianto di neutralizzazione - DA02	Canale di raccolta dei reflui in uscita dai sedimentatori finali (piccolo e grande)
Acque in uscita dall’impianto di trattamento acque di risciacquo - DA03	Pozzetto sottostante l’impianto lamellare, adiacente al fabbricato contenente la vasca di rilancio interrata da 150 m <sup>3</sup>

7) di inserire al punto 3b), b.6) par. 1 - Scarichi in corpo idrico superficiale del P.D. 6011/2012 la seguente lettera:

- “c) di prevedere che la Ditta effettui un autocontrollo annuale al rubinetto in uscita dall’impianto TELCHA nelle modalità previste per lo scarico SA01, ricercando i medesimi parametri, come riportati nei punti precedenti. Il prelievo dovrà essere effettuato con uno sfasamento minimo (alcuni minuti) rispetto al prelievo presso il punto di controllo SA01;”;

## SCARICHI PARZIALI

8) di prevedere che a seguito della chiusura del tavolo tecnico inerente l'ottimizzazione delle risorse idriche interne sia necessario l'avvio di un nuovo tavolo per l'individuazione dei flussi interni, ricircoli, diluizioni, utilizzo acque di raffreddamento. Tale tavolo sarà volto anche alla ridefinizione dei limiti allo scarico presso il punto SA01 espressi come flusso di massa, in considerazione di quanto sarà definito dalla revisione delle BAT di settore che si ritengono di imminente emanazione;

9) di prevedere che, fino alla conclusione del tavolo tecnico citato al punto precedente, il punto 3 b lettera b3) del P.D. 6011/2012 sia sostituito con il seguente:

“b.3) di stabilire che i punti di scarico costituenti punto fiscale di campionamento sono rappresentati dai seguenti punti di emissione: SA01 e SA02;”;

10) di prevedere, in base a quanto emerso in sede di tavolo tecnico svoltosi in data 02/03/2021 e riportato in premessa, di inserire al par. 3 b, b.6) punto 2 - scarichi parziali del 6011/2012 la seguente lettera:

“c) l'Azienda dovrà provvedere ad inviare trimestralmente, entro i primi 10 giorni seguenti al periodo di riferimento, copia degli autocontrolli effettuati presso gli scarichi parziali denominati DA02 e DA03. Gli autocontrolli dovranno essere effettuati utilizzando le metodiche previste nel documento autorizzativo, per i parametri previsti alla precedente lettera. Tali autocontrolli sono richiesti quali indicatori di una corretta gestione interna e efficiente funzionamento degli impianti;”;

11) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società “COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.”, alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

12) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE

- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE

- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 03/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO